

Rep. Cent. nr. 10
del 01/03/2022

**CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO
DETERMINATO DISCIPLINATO DAL DIRITTO LOCALE NEL
RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI
DELL'ORDINAMENTO ITALIANO**

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") – Sede estera di Tirana, codice fiscale 97871890584, nella persona di Stefania Vizzaccaro, titolare della Sede estera di Tirana, nel quadro del programma di cooperazione allo sviluppo denominato "Facility per la gestione e monitoraggio del Programma Paese della Cooperazione Italiana in Albania FAGEM fase II" - AID 11836/01/06, approvato con delibera n. 41 del 30 aprile 2019, e rifinanziata con delibera n. 23 del 14 luglio 2021 del Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

E

Il Sig. Ernesto Spinelli, cittadino italiano,
fiscale _____, residenza fiscale nel Comune di _____
passaporto n. _____, residente in _____

E, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.M. 113/2015, regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione anche mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



ART. 1

1. La premessa e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

MANSIONI CONTRATTUALI E LUOGO DI LAVORO

1. Il Sig. Ernesto Spinelli è impiegato nella funzione di Team Leader responsabile comunicazione della Sede regionale AICS di Tirana, con i compiti meglio specificati nei termini di riferimento in allegato.

2. Il prestatore di lavoro dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal titolare della sede estera territorialmente competente.

3. La prestazione lavorativa viene svolta presso l'ufficio della Sede estera di Tirana sito in via Abdi Toptani, Torre Drin – V piano.

4. Il lavoratore potrà recarsi per esigenze di servizio anche presso gli uffici siti in Sarajevo e Pristina e nei Paesi di competenza della Sede di Tirana.

ART. 3

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto viene stipulato a tempo determinato a tempo pieno per un periodo di 10 mesi, a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, rinnovabile fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi totali.

2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il prestatore di lavoro alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

ART. 4

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Sig. Ernesto Spinelli è corrisposta una retribuzione lorda di euro 100.700,00 (centomila settecento/00 euro), comprensiva di una indennità "costo/qualità vita" e una "maggiorazione rischio e disagio", corrispondente ad una retribuzione netta mensile di euro _____, secondo quanto disposto dall'allegato B (e relative tabelle Sub Allegato 2) "Classificazione del personale assunto ai sensi dell'art. 11, comma 1, let. c) del Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113/Profili professionali e trattamenti economici", della Determina 28 del 5 febbraio 2021.

2. Sulla retribuzione lorda sono applicate le ritenute fiscali alla fonte da parte dell'erario italiano.

3. La retribuzione lorda, da corrispondersi in 10 mensilità posticipate, è comprensiva di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale. Lo stipendio netto sarà liquidato mensilmente, non prima di ogni 27 del mese, a mezzo di bonifico bancario. Eventuali spese bancarie dovute alla modalità di pagamento sono a carico del prestatore di lavoro.

ART. 5 ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI

1. Il prestatore di lavoro è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti e per ogni altro evento assicurativo secondo le disposizioni della normativa italiana.

2. L'ammontare dei relativi contributi, ripartiti tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro, è determinato secondo le percentuali ed il sistema di calcolo fissati dalla normativa italiana.

3. Nel caso in cui, ai sensi della Legge 398/87, il prestatore di lavoro debba essere assoggettato a contribuzione in Italia presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), AICS provvederà al pagamento dei contributi previsti da detta norma e a trattenere la quota a carico del prestatore di lavoro. I contributi dovuti dall'ufficio AICS di Tirana e dal lavoratore sono determinati a norma della disciplina vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del lavoratore.

ART. 6 ASSISTENZA SANITARIA

1. Le parti danno atto che la normativa locale non prevede alcuna forma di assistenza sanitaria obbligatoria o, in ogni caso, statuisce in modo manifestamente insufficiente; a favore del prestatore di lavoro è, pertanto, stipulata una polizza assicurativa con la società assicurativa SIGAL.

ART. 7 ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

1. Il prestatore di lavoro è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

2. Il rapporto di lavoro è risolto in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.



ART. 8
VIAGGI DI SERVIZIO

Per i viaggi di servizio, previamente autorizzati dal titolare della sede estera, al prestatore di lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti dal regolamento previsto per il personale interno dell'AICS.

ART. 9
FERIE

1. Salva migliore disposizione della normativa locale, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali di trentadue giorni lavorativi, su base annuale, riparametrate sulla base dell'effettiva durata del rapporto di lavoro.

2. Il prestatore di lavoro ha diritto, altresì, ai giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della Sede estera per il periodo di contratto, per un massimo di 11 giorni annui.

3. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il prestatore di lavoro potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

4. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della Sede estera, il prestatore di lavoro potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

5. Il prestatore di lavoro non può rinunciare alle ferie e non è previsto il pagamento delle ferie non godute.

ART. 10
ASSENZA PER MALATTIA

1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia, il prestatore di lavoro ha diritto ad assentarsi dal lavoro fino complessivi 60 giorni su base annua (da intendersi come anno solare), di cui i primi quarantacinque interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.

2. Superato il periodo di 60 giorni, la Titolare di sede estera può procedere alla risoluzione del contratto di lavoro, salva l'applicazione della legge locale, se più favorevole.

3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al prestatore di lavoro può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.



ART. 11
CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITA' E PATERNITA'

1. Nel caso in cui la legge locale non preveda congedi, riposi e permessi di maternità e paternità, il trattamento giuridico-economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento è quello stabilito dalla legislazione italiana al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii.

ART. 12
PERMESSI RETRIBUITI

1. Il prestatore di lavoro ha diritto a fruire di 5 giorni di permessi retribuiti, così come previsto dalla normativa locale, fornendone adeguata motivazione documentata.

ART. 13
ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

1. Il prestatore di lavoro è tenuto a rispettare un orario di 36 (trentasei) ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa locale.

2. Per particolari esigenze di servizio, la Titolare della Sede estera può richiedere al prestatore di lavoro di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo riposo compensativo.

ART. 14
DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro nell'espletamento dei propri compiti ha l'obbligo di fedeltà; di risiedere in Albania durante l'intera vigenza del contratto; di prestare la propria opera con la massima diligenza nello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti di lavoro ai principi di una assidua e solerte collaborazione; di tenere in ogni occasione un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, alla dignità dell'ufficio; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

2. Il prestatore di lavoro non potrà esercitare alcuna altra attività professionale sia in regime di lavoro autonomo che subordinato.

3. Il prestatore di lavoro deve, in ogni caso, attenersi agli obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento dell'Agenzia (<https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/Codice-etico-e-di-comportamento-AICS.pdf>), che dovrà essere sottoscritto per presa visione.



ART. 15
INFRAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali, ad esempio:

- 1) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- 2) condotta non conforme a principi di correttezza;
- 3) insufficiente rendimento;
- 4) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni nel caso di recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente.

3. Nei casi più gravi si procede alla risoluzione del contratto di lavoro secondo le previsioni di cui all'art. 16 che segue.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, salva l'ipotesi di rimprovero verbale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendo farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

ART. 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del prestatore di lavoro con un preavviso di 30 giorni, come previsto dalla legge locale, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del titolare della Sede estera.

2. La Titolare della Sede estera, sentita la sede centrale dell'AICS, potrà risolvere il contratto, con atto motivato, inviato all'interessato, nei casi seguenti:

- a) per incapacità professionale;
- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente contratto;
- c) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;
- d) falsa attestazione di presenza in servizio;
- e) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;



- f) condanna passata in giudicato per un reato che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- g) per riduzione di personale o chiusura della sede estera e/o termine anticipato del progetto;
- h) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
- i) in caso di violazione del codice etico e di comportamento AICS.

3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, la Sede estera è tenuta ad un preavviso di 30 (trenta) giorni, come previsto dalla legge locale. In luogo del preavviso la sede estera può disporre, previa autorizzazione dell'Agencia, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del prestatore di lavoro, la sede estera provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

5. Non è dovuto alcun preavviso, con interruzione immediata del rapporto di lavoro, nel caso di:

- a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
- b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
- c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
- d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- f) venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'assunzione, ivi compresa la scadenza del permesso di soggiorno e/o di lavoro.

6. Nei casi previsti dal presente articolo la risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendo farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

ART. 17 LIMITI DI ETA'

1. Il contratto ha termine, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età, così come previsto dalla normativa locale.



ART. 18
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.

2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

Tirana, 01/03/2022

Il prestatore di lavoro
Ernesto Spinelli



La Titolare della Sede estera
Antonietta Vinciguerra

Allegati:

1. Termini di riferimento del contratto di lavoro
2. Simulazione relativa alle ritenute fiscali, contributi previdenziali e infortuni professionali INAIL
3. Codice Etico di comportamento AICS
4. Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il mobbing
5. Codice PSEAH – Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment